



**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 39 /AG del 16 MAR 2015

OGGETTO: Autorizzazione alla vendita del lotto n° 71/bis/c nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara alla ditta GT ICE'S di Troisi Girolamo.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed il Dirigente Responsabile

VISTA la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTO il regolamento di assegnazione lotti approvato con Delibera di Comitato Direttivo n° 55 del 12/10/2002, n° 25 del 27/10/2004, e n° 18 del 06/08/2007 attualmente vigente;

PREMESSO che:

- Con delibera del Comitato Direttivo n° 10 del 10 aprile 2006 e determinazione dirigenziale n° 23 del 15 maggio 2006, al fine di consentire la realizzazione di una azienda per la produzione di generi alimentari e surgelati, alla ditta G.T. ICE'S di Troisi Girolamo è stato assegnato il lotto n° 71bis/c di mq 3.035 ricadente nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara.
- Con determinazione del dirigente dell'Unità Gestione reg. gen. n. 187/09 e reg. int. n. 19/09 del 23/07/2009 è stata autorizzata, in favore della società G.T. ICE'S di Troisi Girolamo, la costituzione del diritto di superficie sul lotto 71/bis/c di mq 3.035 individuato in catasto al comune censuario di Favara foglio n. 11 part.lla 919, 1117, 1119 e 1115;
- Con determinazione del dirigente dell'Unità Gestione reg. gen. n. 38 e reg. int. n. 3 del 23/02/2010 è stata modificata la precedente determinazione reg. gen. n. 187/09 e reg. int. n. 19/09 del 23/07/2009, rideterminando la superficie del lotto 71/bis/c in mq 2.369 (in catasto al comune censuario di Favara foglio n. 11 part.lla 1117, 1119), perché le particelle nn. 919 e 1115, precedentemente assegnate, risultavano classificate nel PRG consortile a "strada di





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

piano", con la contestuale riserva di procedere alla successiva costituzione del diritto di superficie e/o direttamente alla vendita delle stesse nell'ipotesi di variazione della destinazione urbanistica in sede di modifica del PRG consortile;

- In data 22 marzo 2010, presso lo studio notarile dell'avv. Giuseppe Fanara, Notaio in Porto Empedocle, è stato stipulato l'atto di costituzione di diritto di superficie, in favore della ditta G.T. ICE'S di Troisi Girolamo, sul lotto n 71/bis/c di mq 2.369 nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara;
- Con nota assunta al protocollo consortile al n° 1410 del 16/05/2011 la ditta G.T. ICE'S ha trasmesso la notifica preliminare comunicando, fra l'altro, l'apertura del cantiere e la data presunta dell'inizio dei lavori;
- Con nota del 23 aprile 2012, assunta al protocollo consortile al n° 1343 del 23 aprile 2012, la stessa ditta ha comunicato la data prevista per l'ultimazione dei lavori chiedendo altresì di procedere alla stipula dell'atto di vendita del lotto;
- In riferimento a quest'ultima nota, con nota prot. 2046 del 13 giugno 2012, il Consorzio, ha evidenziato, nel riesame della pratica di assegnazione, il mancato rispetto dei termini previsti dalla L.R. 1/84 e dal regolamento consortile di assegnazione lotti;
- A seguito delle controdeduzioni da parte della ditta e dell'istruttoria d'ufficio, con determinazione del Direttore Generale n° 45/AG del 04/08/2014 sono stati prorogati i termini di validità dell'atto di diritto di superficie sottoscritto in data 22 marzo 2010 e fissato il nuovo prezzo di vendita del lotto 71/bis/c;
- Con nota assunta al protocollo dell'ufficio al n. 2303 del 30/09/2014 il sig. Troisi Girolamo n.q. di legale rappresentante della ditta "G.T. ICE'S di Troisi Girolamo", ha trasmesso la dichiarazione di accettazione delle clausole di cui alla determinazione del Direttore generale n° 45/AG del 04/08/2014;
- Con nota del 14/11/2014, assunta in pari data al protocollo dell'ufficio al n. 2776, la ditta "G.T. ICE'S di Troisi Girolamo" ha chiesto la stipula dell'atto di vendita;
- Ai sensi dell'art. 16 del regolamento di assegnazione lotti, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 18 del 06/08/2007, l'atto pubblico di vendita può essere stipulato a condizione che il soggetto assegnatario, abbia provveduto a dare inizio ai lavori di costruzione dell'opificio programmato e siano stati portati a compimento almeno le strutture portanti verticali;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n° 2941/14 del 02/12/2014 a firma del funzionario direttivo arch. Luigi Traversa, è stata trasmessa la relazione istruttoria ai sensi degli artt. 16 e 17 del vigente regolamento di assegnazione lotti;
- che catastalmente il lotto 71/bis/c nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara risulta così individuato: foglio n. 11 del comune censuario di Favara particelle nn. 1117 e 1119 di estensione catastale complessiva di 2.369 mq;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- che le particelle nn. 1117 e 1119 ricadenti nel foglio n. 11 del comune di Favara e derivanti da frazionamento e accorpamento delle particelle originarie nn. 388 e 389, sono pervenute in piena proprietà e in maggiore estensione al Consorzio ASI di Agrigento come di seguito:
 - a. quanto alla ex 388 con atto di cessione volontaria dell'ufficiale rogante del consorzio rep. 139 del 17/12/1997;
 - b. quanto alla ex 389 con atto di cessione volontaria in notaio G. Comparato rep. 9346 del 29/01/1993, reg.to in Agrigento il 18/02/1993 al n. 789;
- che il prezzo di vendita dei lotti industriali fissato annualmente dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Industria- è, allo stato, quello di cui al decreto dell'Assessore regionale all'Industria n. 055/Gab del 30/04/09, applicabile a tutte le assegnazioni di terreni discendenti da graduatorie approvate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto, e pertanto corrispondente ad euro 8,00 mq, oltre IVA;
- che, pertanto, il prezzo di vendita del lotto industriale 71/bis/c nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara, esteso complessivamente mq. 2.396, viene quantificato in euro 18.952,00, oltre euro 4.169,44 per IVA al 22% e quindi complessivamente euro 23.121,44;
- Che, prima della stipula dell'atto di vendita della piena proprietà, occorre acquisire da parte della società acquirente: certificato di destinazione urbanistica; certificato aggiornato di vigenza della Camera di Commercio di Agrigento; dichiarazione sostitutiva di dichiarazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi; certificato di carichi pendenti del titolare della società; certificato del Tribunale attestante che la società non trovasi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione e di non avere tali procedure in corso;

VISTE:

- la delibera n. 100 del 21/12/2002 con la quale il Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della L.R. n.1/84, ha deliberato di procedere alla costituzione del diritto di superficie e/o alla vendita, in favore delle ditte assegnatarie di lotti industriali, dando mandato, nella qualità, al Presidente o in sua assenza il Vice Presidente di intervenire alla stipula degli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie e/o di vendita, il tutto previa determinazione del dirigente responsabile del servizio per l'esatta individuazione del lotto e del prezzo di cessione e, inoltre, previo accertamento della congruità della superficie oggetto di cessione in relazione alle dimensioni dell'opificio da realizzare e/o già realizzato, sulla base delle norme di attuazione del vigente PRG del Consorzio;
- la concessione per l'esecuzione di opere n. 51/2010 del 20/05/2010 rilasciata dal comune di Favara così come rinnovata con concessione per l'esecuzione di opere n. 115/2014 del 30/09/2014;
- la relazione di sopralluogo redatta dal funzionario direttivo arch. Luigi Traversa e trasmessa con nota n° 2941/14 del 02/12/2014 inerente l'accertamento delle condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del vigente regolamento di assegnazione lotti;

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria ,1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

CONSIDERATO che i dati metrici di progetto (altezza max ml 9,60, superficie coperta mq 800,00, volumetria mc 7.680,00) risultano congrui con la superficie assegnata secondo i parametri urbanistici previsti dal vigente P.R.G. consortile;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 8/12, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI dell'Isola in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonomia legittimazione;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte ed alla luce di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 8/2012, nonché dalla circolare assessoriale 28/03/2012, al fine di garantire piena attuazione di quanto dettato dal legislatore in merito alla distinzione tra le due gestioni (ordinaria e separata), al fine quindi di garantire l'interesse pubblico e la massima tutela dell'IRSAP, procedere all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che, essendo stato soppresso il Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della L.R. 8/2012, le gestioni separate in cui sono transitati i soppressi Consorzi ASI sono amministrate dal direttore generale dell'IRSAP, che subentra nei poteri di approvazione definitiva che il regolamento di assegnazione lotti sopra citato attribuiva al Comitato Direttivo, anche ai sensi della nota in prot. 166 del 11.01.2013 del Direttore Generale, che impone ai dirigenti coordinatori di sottoporre tutti gli atti da adottare nella qualità di legale rappresentante delle gestioni separate;

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

1. Procedere alla vendita in favore della società GT ICE'S di Troisi Girolamo con sede in Porto Empedocle (AG), via AB/1 n. 10, C.F. TRSGLM80L02A089T, Partita IVA n. 02390250849, sulla base della bozza dell'atto di vendita di cui alla delibera del comitato direttivo n. 20 del 06/08/07, e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui agli articoli 12-13-14-15-16 -17 - 18- 19- 20- 21- 22 - 23 e 24 del regolamento di assegnazione lotti, approvato con delibera del comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento n. 18 del 06/08/2007 che allegati alla presente determinazione fanno parte integrante e sostanziale- del lotto n. 71/bis/c di complessivi mq. 2.369 e per quanto in effetti si trova, ricadente nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara, individuato al Catasto Terreni al foglio n. 11 del comune censuario di Favara, particelle nn. 1117 e 1119;
2. Fissare, in data odierna in Euro 8,00 oltre iva il prezzo unitario di vendita, ai sensi del D.A. n. 055/Gab del 30/04/09 e per quanto stabilito in sede di atto di costituzione di diritto di superficie stipulato in Porto Empedocle in data 22/03/2010 Rep. 34017 Racc. 14006 in notaio avv. Giuseppe Fanara così come integrato e modificato dalla determinazione del Dirigente Generale IRSAP n. 45/AG del 04/08/2014 e dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla ditta trasmessa con nota assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 2303 del 30/09/2014. Pertanto il prezzo di vendita del lotto industriale n. 71/bis/c di mq 2.369 viene complessivamente quantificato in euro 18.952,00 iva





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- esclusa.
3. Dare atto che la società GT ICE'S di Troisi Girolamo, con la predetta dichiarazione di accettazione assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 2303 del 30/09/2014, ha rinunciato a qualsiasi pretesa di rimborso della somma di € 4.000,00 versata all'atto di stipula del diritto di superficie e contestualmente ha trasmesso titolo attestante il versamento della somma di euro 11.560,72 iva compresa, quale acconto sul prezzo di vendita, e che pertanto, all'atto del rogito, dovrà versare a saldo ulteriori euro 9.476,00 oltre euro 2.084,72 per IVA al 22% e quindi complessivamente Euro 11.560,72 iva compresa, a mezzo di assegno circolare - non trasferibile - intestato al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento in Liquidazione - Gestione Separata IRSAP;
 4. Stabilire, inoltre che, in sede di stipula del rogito di vendita, la società GT ICE'S di Troisi Girolamo, dovrà prendere atto e dichiarare "di avere ben note le condizioni di fatto e di diritto in cui l'area assegnata si trova e di essere consapevole del fatto che, allo stato, il Consorzio non è in condizioni di erogare i servizi previsti (depurazione e quant'altro) e che la mancanza di tali servizi, anche in futuro dopo l'avvio della produzione, non potrà costituire causa e motivo per richiesta di risarcimento per danno emergente o lucro cessante e di assumersi ogni onere, anche finanziario, in merito all'eventuale spostamento di reti tecnologiche che dovessero attraversare il lotto oggetto di cessione e/o di quant'altro dovesse trovarsi all'interno dell'area medesima, compreso eventuali oggetti inutilizzabili ivi abbandonati";
 5. Dare atto che l'eventuale acquisizione e/o accertamento di informativa antimafia di natura ostativa, costituisce clausola risolutiva inappellabile dell'atto di vendita del lotto 71bis/c di complessivi mq. 2.369, ricadente nell'agglomerato di Aragona-Favara, in danno della società GT ICE'S di Troisi Girolamo;
 6. Trasmettere alle società GT ICE'S di Troisi Girolamo la presente determinazione.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Carmelo Viavattene

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Carmelo Faraci





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, gestione Separata IRSAP di Agrigento, si esprime parere ^{Tecnico} favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area

IL DIRETTORE GENERALE

- ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Agrigento;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area TECNICA;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione,

DETERMINA

1. Procedere alla vendita in favore della società GT ICE'S di Troisi Girolamo con sede in Porto Empedocle (AG), via AB/1 n. 10, C.F. TRSGLM80L02A089T, Partita IVA n. 02390250849, sulla base della bozza dell'atto di vendita di cui alla delibera del comitato direttivo n. 20 del 06/08/07, e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui agli articoli 12-13-14-15-16 -17 - 18- 19- 20- 21- 22 - 23 e 24 del regolamento di assegnazione lotti, approvato con delibera del comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento n. 18 del 06/08/2007 che allegati alla presente determinazione fanno parte integrante e sostanziale- del lotto n. 71/bis/c di complessivi mq. 2.369 e per quanto in effetti si trova, ricadente nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara, individuato al Catasto Terreni al foglio n. 11 del comune censuario di Favara, particelle nn. 1117 e 1119;
2. Fissare, in data odierna in Euro 8,00 oltre iva il prezzo unitario di vendita, ai sensi del D.A. n. 055/Gab del 30/04/09 e per quanto stabilito in sede di atto di costituzione di diritto di superficie stipulato in Porto Empedocle in data 22/03/2010 Rep. 34017 Racc. 14006 in notaio avv. Giuseppe Fanara così come integrato e modificato dalla determinazione del Dirigente Generale IRSAP n. 45/AG del 04/08/2014 e dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla ditta trasmessa con nota assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 2303 del 30/09/2014. Pertanto il prezzo di vendita del lotto industriale n. 71/bis/c di mq 2.369 viene complessivamente quantificato in euro 18.952,00 iva esclusa.
3. Dare atto che la società GT ICE'S di Troisi Girolamo, con la predetta dichiarazione di accettazione assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 2303 del 30/09/2014, ha rinunciato a qualsiasi pretesa di rimborso della somma di € 4.000,00 versata all'atto di stipula del diritto di superficie e contestualmente ha trasmesso titolo attestante il versamento della

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

somma di euro 11.560,72 iva compresa, quale acconto sul prezzo di vendita, e che pertanto, all'atto del rogito, dovrà versare a saldo ulteriori euro 9.476,00 oltre euro 2.084,72 per IVA al 22% e quindi complessivamente Euro 11.560,72 iva compresa, a mezzo di assegno circolare – non trasferibile - intestato al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento in Liquidazione – Gestione Separata IRSAP;

4. Stabilire, inoltre che, in sede di stipula del rogito di vendita, la società GT ICE'S di Troisi Girolamo, dovrà prendere atto e dichiarare "di avere ben note le condizioni di fatto e di diritto in cui l'area assegnata si trova e di essere consapevole del fatto che, allo stato, il Consorzio non è in condizioni di erogare i servizi previsti (depurazione e quant'altro) e che la mancanza di tali servizi, anche in futuro dopo l'avvio della produzione, non potrà costituire causa e motivo per richiesta di risarcimento per danno emergente o lucro cessante e di assumersi ogni onere, anche finanziario, in merito all'eventuale spostamento di reti tecnologiche che dovessero attraversare il lotto oggetto di cessione e/o di quant'altro dovesse trovarsi all'interno dell'area medesima, compreso eventuali oggetti inutilizzabili ivi abbandonati";
5. Dare atto che l'eventuale acquisizione e/o accertamento di informativa antimafia di natura ostativa, costituisce clausola risolutiva inappellabile dell'atto di vendita del lotto 71bis/c di complessivi mq. 2.369, ricadente nell'agglomerato di Aragona-Favara, in danno della società GT ICE'S di Troisi Girolamo;
6. Trasmettere alle società GT ICE'S di Troisi Girolamo la presente determinazione.

Il Vice Direttore Generale
Dott. Ferdinando Scillia

n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 6/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento

Agrigento, 02/12/2014

Prot. N. 2941/14

Al **Dirigente Area Tecnica**
SEDE

E, p.c. Al **Dirigente Responsabile**
SEDE

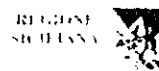
Oggetto: Relazione disopralluogo lotto n. 71/bis/c nell'agglomerato di Aragona- Favara.

Premesso che:

- Con delibera del Comitato Direttivo n° 10 del 10 aprile 2006 e determinazione dirigenziale n° 23 del 15 maggio 2006, al fine di consentire la realizzazione di una azienda per la produzione di generi alimentari e surgelati, è stato assegnato alla ditta G.T. ICE'S di Troisi Girolamo il lotto n° 71bis/c di mq 2.369,00 ricadente nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara.
- Con determinazione del dirigente dell'unità di gestione n° reg. int. n° 19 del 22 luglio 2009 e successiva modifica reg. int. n° 3 del 23 febbraio 2010, è stato disposto di procedere in favore della ditta G.T. ICE'S di Troisi Girolamo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/84 ed alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui agli art. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 e 24 del regolamento ASI di assegnazione lotti, alla costituzione del diritto di superficie sul lotto 71 bis/c ricadente nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara.
- In data 22 marzo 2010, presso lo studio notarile dell' avv. Giuseppe Fanara, Notaio in Porto Empedocle, si è stipulato l'atto di costituzione di diritto di superficie in favore della ditta G.T. ICE'S;
- Con nota assunta al protocollo consortile al n° 1410 del 16/05/2011 la ditta G.T. ICE'S ha trasmesso la notifica preliminare comunicando, fra l'altro, l'apertura del cantiere e la data presunta dell'inizio dei lavori.
- Con nota del 23 aprile 2012, assunta al protocollo consortile al n° 1343 del 23 aprile 2012, la stessa ditta ha comunicato la data prevista per l'ultimazione dei lavori chiedendo altresì di procedere alla stipula dell'atto di vendita del lotto.
- In riferimento a quest'ultima nota del 23 aprile 2012, con nota prot. 2046 del 13 giugno 2012, il Consorzio, ha evidenziato, nel riesame della pratica di assegnazione, il

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

mancato rispetto dei termini previsti dalla L.R. 1/84 e dal Regolamento consortile di assegnazione lotti.

- A seguito dell' istruttoria d'ufficio, con determinazione del Direttore generale n° 45/AG del 04/08/2014 sono stati prorogati i termini di validità del dell'atto di diritto di superficie sottoscritto in data 22 marzo 2010 e fissato il nuovo prezzo di vendita del lotto 71/bis/c;
- Con nota assunta al protocollo dell'ufficio al n. 2303 del 30/09/2014 il sig. Troisi Girolamo n.q. di legale rappresentante della ditta "G.T. ICE'S di Troisi Girolamo", ha trasmesso la dichiarazione di accettazione delle clausole di cui alla determinazione del Direttore generale n° 45/AG del 04/08/2014;
- Con nota del 14/11/2014, assunta in pari data al protocollo dell'ufficio al n. 2776, la ditta "G.T. ICE'S di Troisi Girolamo" ha chiesto la stipula dell'atto di vendita;
- Ai sensi dell'art. 16 del regolamento di assegnazione lotti, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 18 del 06/08/2007, l'atto pubblico di vendita può essere stipulato a condizione che il soggetto assegnatario, abbia provveduto a dare inizio ai lavori di costruzione dell'opificio programmato e siano stati portati a compimento almeno le strutture portanti verticali

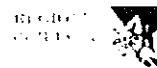
Tutto ciò premesso

In data 27/11/2014 il sottoscritto Funzionario Direttivo Arch. Luigi Traversa ha esperito sopralluogo sul lotto di che trattasi al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione dell'opificio in progetto. Nell'occasione è stato accertato che sul lotto 71/bis/c nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara risultano realizzate le strutture portanti verticali, con pilastri in C.A.P., e completata laOMPagnatura perimetrale con pannelli prefabbricati.

Il Funzionario Direttivo
(Arch. L. Traversa)

Zona Industriale ASI
Piazza Trinacria, 1
92021 Aragona (AG)

Tel. 0922445011
Fax. 0922445331
E-MAIL: agrigento@irsapsicilia.it
PEC: agrigento@pec.irsapsicilia.it



Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Periferico IRSAP di AGRIGENTO
Piazza Trinacria 1 - Aragona

N. 2303

30/08/14

Campagna K Aragona

TECNICA

Favara 02/10/10

Oggetto: Agglomerato industriale di Aragona-Favara – Accettazione della proroga dei termini di validità del diritto di superficie e del nuovo prezzo di vendita del lotto n. 71/bis/c assegnato nell'agglomerato industriale di Aragona Favara con delibera del Comitato Direttivo n° 10 del 10 aprile 2006.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto Girolamo Troisi nato a Agrigento il 02/07/1980 nella qualità di legale rappresentante della ditta "G.T. ICE'S di Troisi Girolamo" dichiara di avere preso visione della determina del Direttore Generale IRSAP n° 45/AG del 04/08/2014, di accettarne senza riserva alcuna l'intero contenuto, con particolare riferimento all'accettazione esplicita del nuovo prezzo di vendita e dei termini di proroga dell'atto di diritto di superficie stipulato in data 22/03/2010 presso lo studio del notaio G. Fanara in Porto Empedocle inerente il lotto 71/bis/c sito nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara.

Dichiara quindi espressamente:

1. di accettare i nuovi termini di validità dell'atto di diritto di superficie stipulato in data 22/03/2010 presso lo studio del notaio G. Fanara in Porto Empedocle inerente il lotto 71/bis/c sito nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara che per effetto di quanto disposto con determina del Direttore Generale IRSAP n° 45/AG del 04/08/2014, si intendono prorogati di mesi 12 (Dodici) a far data dal 04/08/2014 e quindi con scadenza improrogabile al 03/08/2015;
2. di rinunciare a qualsiasi pretesa sulla somma di € 4.000,00 (Euro Quattromila/00) già versata a titolo di acconto al momento della stipula del diritto di superficie e di essere al corrente ed accettare, senza riserva alcuna, che la suddetta somma è già stata incamerata dal Consorzio Asi di Agrigento a seguito dell'avvenuto trascorrere dei termini fissati nel già citato atto di diritto di superficie del 22/03/2010;
3. di accettare, senza riserva alcuna, il nuovo prezzo di vendita unitario di € 8,00xmq, così come indicato nella citata determina del direttore generale n° 45/AG del 04/08/2014;
4. di corrispondere in data odierna al Consorzio ASI di Agrigento il liquidazione – Gestione separata IRSAP, la somma di 9.476,00 (Euro Novemilaquattrocentosettantasei/00) oltre IVA per un totale di € 11.560,72 (Euro undicimilacinquecentosessanta/72) pagati con assegno non trasferibile n° 3683833347-12 Banca Unicredit intestato a Consorzio ASI di Agrigento in

liquidazione – gestione separata IRSAP – a titolo caparra pari al 50% del prezzo di vendita;

5. di impegnarsi a versare, con le stesse modalità, la somma a saldo di € 9.476,00 oltre IVA al momento della stipula dell'atto di vendita salvo rideterminazione del prezzo di vendita in quanto, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 1/84 e del vigente decreto dell'Assessore regionale all'Industria n° 055/Gab del 30/04/09 nonché dell'art. 14 del regolamento consortile di assegnazione lotti, il prezzo unitario di vendita deve essere quello vigente al momento della stipula dell'atto pubblico.

Chiede, altresì, di modificare la data di decorrenza dei dodici mesi di validità dell'atto di superficie, facendo coincidere questa con la data di notifica allo scrivente del provvedimento (determina del D.G. IRSAP n°45/Ag del 04/08/2014) avvenuto il giorno 17 settembre 2014 e, quindi, con scadenza il 16 settembre 2015.

Si allega

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Assegno non trasferibile di € n° 3683833347-12 Banca Unicredit intestato a Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione – gestione separata IRSAP.

Aragona,

In Fede

G.T. ICE'S ~~G. Troisi~~
Sede Legale: Via del Cidamini, 2 A
92014 PORTO EMPEOCLE (AG)
Sede Amm. e Opere: Via Unità d'Italia, 99/101
Tel. e Fax 0922 604157 - 92100 AGRIGENTO
Partita IVA 0239025 084 9
Cod. Fisc. IRS 0239025 084 9



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
della Provincia di Agrigento
- Ente pubblico non economico -

Allegato alla determinazione n. 19 del 23/07/09

NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE LOTTI
(Approvato con delibera di C.D. n. 18 del 06/08/2007)
(Articoli 1-11 -omissis)

ART. 12

In caso di dichiarazione mendace, di inadempienza anche di uno solo degli impegni e degli obblighi assunti e sottoscritti con la domanda e in caso di mancato adempimento di una qualunque delle circostanze dichiarate ai fini del conseguimento del punteggio, la delibera relativa all'assegnazione definitiva del lotto o relativa alla dichiarazione della disponibilità sarà dal Consorzio ASI, senza preavviso alcuno, di fatto e di diritto, revocata restando a carico della ditta assegnataria l'onere della riduzione in pristino del terreno e del ristoro dei danni al Consorzio.
In ogni fase e stadio del procedimento, tanto nella fase di costruzione dell'insediamento industriale quanto nella fase di attivazione produttiva dello stesso, il Consorzio ASI può disporre controlli, ispezioni e verifiche, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto l'assegnazione del lotto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la fruizione del lotto, ivi compreso il raggiungimento del livello occupazionale dichiarato nell'anno solare successivo a quello di entrata in funzione del programma.

ART. 13

Il prezzo di vendita dei terreni sarà quello determinato, per l'anno in cui si effettua la vendita, con decreto dell'Assessore Regionale all'Industria, ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 1/84.

ART. 14

La ditta assegnataria entro sessanta giorni dall'accettazione di cui all'art. 9, comma 2, pena la revoca del lotto assegnato, dovrà presentare al Consorzio ASI:

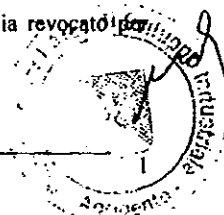
1. dichiarazione resa nelle forme di legge, di avere ben note le condizioni di fatto e di diritto in cui l'area assegnata si trova e di essere consapevole del fatto che, allo stato, il Consorzio non è in condizioni di erogare i servizi previsti (depurazione e quant'altro) e che la mancanza di tali servizi, anche in futuro dopo l'avvio della produzione, non potrà costituire causa e motivo per richiesta di risarcimento per danno emergente o lucro cessante e di assumersi ogni onere, anche finanziario, in merito all'eventuale spostamento di reti tecnologiche che dovessero attraversare il lotto oggetto di cessione e/o di quant'altro dovesse trovarsi all'interno dell'area medesima, compreso eventuali oggetti inutilizzabili ivi abbandonati;
2. il progetto esecutivo dei lavori di costruzione dello stabilimento industriale, artigianale o commerciale programmato, compreso di computo metrico estimativo;
3. copia della richiesta della concessione edilizia, inoltrata al Comune competente e/o ad altro Ente pubblico competente in base a norme specifiche di legge, e, inoltre, copia della richiesta dell'eventuale autorizzazione, ove necessaria per legge e/o regolamenti, all'avvio dell'attività programmata;
4. fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'2,5% dell'investimento programmato, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Consorzio ASI di Agrigento, con effetto dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del lotto richiesto e fino alla data di stipula dell'atto di vendita, a garanzia della volontà dell'impresa di realizzare l'investimento programmato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato "C"; essa ha effetto dalla data di comunicazione di assegnazione del lotto e durata fino a quando non sia stato stipulato l'atto pubblico di vendita.

Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1993, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993.

La fideiussione o la polizza assicurativa sarà escussa dal Consorzio ASI qualora il lotto concesso sia revocato o la successiva rinuncia o per inadempienze della ditta assegnataria.

ART. 15



Entro quattro mesi dalla determina dirigenziale di individuazione catastale del lotto assegnato e successivamente alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, la ditta assegnataria, pena la decadenza dell'assegnazione del lotto, dovrà produrre apposita dichiarazione del comune interessato che nulla osta al rilascio della concessione edilizia in quanto la documentazione prodotta risulta regolare e conforme a legge.

Acquisita la dichiarazione del comune interessato al rilascio della concessione edilizia di cui al comma precedente, dovrà procedersi alla sottoscrizione della costituzione del diritto di superficie, valida per un periodo massimo di dodici mesi, in modo tale da consentire alla ditta di iniziare i lavori di costruzione dell'iniziativa programmata entro 60 giorni dal rilascio della concessione edilizia e ultimarli entro il termine di validità della concessione stessa.

La costituzione del diritto di superficie deve essere stipulata previo pagamento di un corrispettivo da valere anche a titolo di acconto prezzo sulla futura vendita e quale caparra penitenziale di una somma pari al 50 % del prezzo del lotto, oltre IVA, e inoltre con la condizione risolutiva che la stipula dell'atto pubblico di vendita del lotto dovrà avvenire entro il termine di validità della costituzione stessa e cioè entro il termine perentorio di mesi dodici.

La mancata sottoscrizione, per cause dipendenti dalla volontà, comportamenti od omissioni della ditta assegnataria, dell'atto di costituzione del diritto di superficie comporta la decadenza dell'assegnazione del lotto.

In tal caso la fideiussione o la polizza assicurativa sarà escussa dal Consorzio ASI.

ART. 16

La ditta acquirente deve produrre, prima della stipula dell'atto pubblico di vendita, copia della concessione edilizia e/o, ove necessario e richiesto da norme specifiche di legge e regolamenti, di altro valido titolo di approvazione del progetto. L'atto pubblico di vendita potrà essere stipulato soltanto a condizione che il soggetto assegnatario, dopo la stipula della costituzione del diritto di superficie, abbia provveduto a dare inizio ai lavori di costruzione dell'opificio programmato e siano stati portati a compimento almeno le strutture portanti verticali, in modo tale da potere verificare la rispondenza tra la superficie del lotto e la superficie coperta effettivamente realizzata.

Qualora prima della data prevista per la stipula dell'atto pubblico di vendita non fossero stati iniziati i lavori di costruzione dell'iniziativa programmata o non fossero stati portati a compimento almeno le strutture portanti verticali, per cause non dipendenti da volontà, comportamento od omissioni della Ditta acquirente, la Ditta stessa potrà richiedere, con tempestiva istanza da presentare al Consorzio, la proroga del termine previsto per la stipula dell'atto.

ART. 17

Negli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie e negli atti di vendita dei lotti, da stipularsi previa proposta del dirigente responsabile del servizio per l'esatta individuazione del lotto e del prezzo di cessione e, inoltre, previo accertamento della congruità della superficie oggetto di cessione in relazione alle dimensioni dell'opificio da realizzare e/o già realizzato, sulla base delle norme di attuazione del PRG del Consorzio vigenti al momento della stipula, dovrà essere previsto l'impegno della ditta acquirente:

- a. a realizzare nel lotto assegnato l'attività produttiva indicata nella richiesta di assegnazione, secondo il progetto predisposto dalla ditta medesima e secondo la concessione edilizia rilasciata dal comune competente. Qualora in qualsiasi momento venga constatata dal Consorzio una utilizzazione di detto lotto inferiore a quella stabilita dal progetto dell'insediamento già approvato, il Consorzio avrà diritto di ottenere in retrocessione, a suo insindacabile giudizio, in tutto od in parte, ed allo stesso prezzo di vendita, la superficie non utilizzata, salvo la facoltà del Consorzio di assegnare alla Ditta, prima dell'inizio dei lavori, altro lotto di minore estensione; rimane salva la piena facoltà della ditta assegnataria di cambiare in qualsiasi momento, previa apposita comunicazione al Consorzio che in materia dovrà rilasciare regolare nulla osta, l'attività produttiva indicata nella richiesta di assegnazione;
- b. a realizzare le opere di recinzione del lotto che dovranno essere particolarmente curate con esclusione di opere in muratura continua e chiusa sui fronti stradali;
- c. al rispetto totale ed assoluto, in ogni fase della vita dello stabilimento, di tutte, nessuna esclusa, le disposizioni (comunitarie, statali, regionali, provinciali, locali e consortili) di legge, di regolamenti, di circolari e normative specifiche di settore vigenti e comunque applicabili, inerenti e connesse con le fasi predette; ciò con particolare riguardo al rispetto delle leggi sulla lotta all'inquinamento e la tutela dell'ambiente, che regolano e prescrivono le caratteristiche dei reflui e delle emissioni, prima del loro scarico nelle infrastrutture di smaltimento consortile e/o nell'ambiente (acque reflue, rifiuti solidi, vapori, gas e fumi);
- d. a provvedere alle opere di smaltimento delle acque bianche e nere nelle reti fognanti consortili, loro trattamento depurativo preliminare a norma di legge, se occorrente e prescritto, con riferimento ad una eventuale fase iniziale e/o transitoria, di attivazione parziale delle infrastrutture consortili e anche alle eventuali particolari caratteristiche inquinanti dei reflui dello stabilimento;
- e. a riconoscere al Consorzio, senza ricorso ad atto coattivo, il diritto di stabilire, in futuro, nel sottosuolo e nello spazio aereo del terreno assegnato, limitatamente alle aree non coperte da edifici, impianti, condutture per elettrodotti, acquedotti, fognature, metanodotti e quant'altro necessario per il migliore funzionamento.



- dell'agglomerato. La costituzione di dette servitù non costituisce per la ditta assegnataria diritto per una eventuale richiesta di indennità o altro;
- f. a dare comunicazione scritta al Consorzio della data di inizio e fine lavori, nonché di quella di inizio dell'attività produttiva che dovrà avvenire entro due anni dalla data di stipula dell'atto di vendita e quindi dell'uso delle infrastrutture e dei servizi consortili;
 - g. a riconoscere espressamente al Consorzio il diritto di procedere in qualsiasi momento, tanto nella fase di costruzione dell'insediamento industriale quanto nella fase di attivazione produttiva dello stesso, agli opportuni controlli, ispezioni e verifiche, ciò al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la fruizione del lotto, ivi compreso il raggiungimento, nell'anno solare successivo a quello di entrata in funzione del programma, del livello occupazionale dichiarato; a questo scopo la Ditta acquirente si impegna, altresì, a consentire ai funzionari del Consorzio, di ciò incaricati, il libero accesso ai cantieri di lavoro e di produzione senza che essa possa opporvisi in alcun modo e per alcuna ragione; Qualora occorra assicurare il segreto commerciale o industriale sulla consistenza e sullo stato di avanzamento dei lavori, il Consorzio prenderà, d'intesa con la ditta assegnataria, le opportune precauzioni al riguardo;
 - h. a fornire, su richiesta del Consorzio, le informazioni statistiche riguardanti il complesso industriale al fine della verifica della costante destinazione industriale, artigianale o commerciale del complesso; qualora si tratta di dati sui quali l'acquirente ritiene doversi mantenere la massima riservatezza, il Consorzio si intenderà impegnato in tal senso;
 - i. ad usufruire, per le necessità dello stabilimento, delle infrastrutture viarie realizzate dal Consorzio ASI, e dei servizi generali, assoggettandoli al pagamento delle relative tariffe che saranno dallo stesso Consorzio ASI fissate al momento dell'attivazione produttiva e durante questa ed all'osservanza dei regolamenti che saranno predisposti dal Consorzio ASI, anche in relazione all'esercizio dell'attività produttiva;
 - j. a non scaricare nelle aree dell'Agglomerato Industriale materiali solidi di rifiuto provenienti dalla costruzione dello stabilimento nonché quelli provenienti dalla costruzione in genere.

ART. 18

Negli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie e negli atti di vendita dei lotti, la ditta acquirente deve prendere atto ed accettare che in caso di mancata realizzazione entro i termini di validità della concessione edilizia dell'attività produttiva programmata o in caso di mancato avvio entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, si procederà alla revoca e l'area ceduta tornerà nella piena disponibilità del Consorzio ASI, ivi comprese tutte le eventuali accessioni, mobili ed immobili, senza che la società abbia nulla a pretendere a titolo di indennità o rimborsi.

La revoca della concessione del diritto di superficie o della vendita, sarà disposta dal Comitato direttivo del Consorzio. Nella sola ipotesi di revoca della vendita, con la medesima delibera di revoca del Comitato Direttivo sarà anche disposta la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 % (settantacinque %) del prezzo complessivo del lotto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.23 comma 9 della l.r. 4/1/1984 n.1, la delibera di revoca sarà pubblicata a cura del Consorzio ASI presso la Conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di costituzione del diritto di superficie o di quello di vendita del lotto revocato.

La riconsegna dell'area al Consorzio ASI, dovrà essere effettuata non appena quest'ultimo avrà perfezionato le procedure di revoca di cui sopra.

Rimane salva la piena facoltà del Consorzio ASI di ogni diversa determinazione in ordine al riutilizzo dell'area e delle opere in essa eventualmente eseguite, tenuto conto della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della revoca di cui sopra.

Nel caso in cui venga disposta la riduzione ad pristinum e la ditta acquirente non vi abbia provveduto, in sostituzione di essa potrà provvedere il Consorzio ASI trattenendo l'importo delle relative spese sulla quota del prezzo di vendita da restituire, salvo il recupero dell'eventuale differenza. Qualora il Consorzio ASI ritenga più utile e produttivo, a suo insindacabile giudizio, di non dover disporre la riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà del Consorzio medesimo in virtù di accessione, senza alcun diritto per l'acquirente e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, né al rimborso delle spese sostenute per la costruzione, né ad alcun corrispettivo del valore che l'immobile avesse acquistato in dipendenza della costruzione medesima.

ART. 19

Negli atti pubblici di cessione del diritto di superficie e negli atti di vendita dei lotti dovrà essere previsto l'impegno da parte del Consorzio:

- a. a garantire la proprietà e il possesso delle aree nonché la loro libertà da ipoteche o da altri vincoli;
- b. a fornire alla società acquirente i servizi di fognatura e di depurazione, non appena si sarà raggiunta una fase di attivazione produttiva tale da consentire una regolare messa in esercizio dei relativi impianti, nonché, compatibilmente con la disponibilità idrica dell'agglomerato, idonei quantitativi di acqua potabile e acqua per usi industriali rapportati al fabbisogno dello stabilimento.

ART. 20[^]

Nei casi in cui non sia stato ancora sottoscritto l'atto di costituzione del diritto di superficie o l'atto pubblico di vendita non è ammessa, in nessun caso, il subentro della richiesta e/o la cessione, e/o il conferimento ad altra società della titolarità della delibera di assegnazione definitiva o di disponibilità all'assegnazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indistintamente a tutti i soggetti assegnatari di lotti industriali, artigianali e commerciali, compresi anche quelli che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già avuto deliberata l'assegnazione definitiva e/o la disponibilità all'assegnazione.

ART. 21

Nei casi in cui, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di costituzione del diritto di superficie o dell'atto di vendita del lotto, al soggetto assegnatario ne subentri un altro a seguito di cessione, fusione, conferimento, fitto di azienda o di ramo di azienda, l'originario soggetto assegnatario del lotto deve preventivamente comunicare al Consorzio ASI la volontà di cedere a terzi il lotto assegnato.

Contemporaneamente il nuovo soggetto subentrante, oltre a presentare la documentazione prevista dall'articolo 5, con esclusione di quella di cui al punto 3 nella sola ipotesi di mantenimento e conferma dell'originaria idea imprenditoriale, deve richiedere di subentrare nella titolarità del lotto.

Il dirigente preposto al servizio verifica con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo propone al Comitato Direttivo per l'approvazione definitiva.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indistintamente a tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano già sottoscritto atto di diritto di superficie o atto pubblico di vendita e che abbiano già realizzato almeno il 35% delle opere edili previste in progetto.

ART. 22

Le spese consequenziali alla stipula della costituzione del diritto di superficie e dell'atto pubblico di vendita, comprese quelle di registrazione, trascrizione, volturazione e quant'altro necessario e richiesto sono poste a carico della ditta acquirente.

ART. 23

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le ditte assegnatarie che alla data di approvazione della presente proposta non hanno ancora sottoscritto l'atto di costituzione del diritto di superficie e inoltre alle domande presentate antecedentemente a tale data ma non positivamente istruite per carenza di documentazione.

ART. 24

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa pieno riferimento alle norme che regolano la materia (Statuto Consortile, Codice Civile ecc.) e in particolare alle prevalenti disposizioni della legge regionale 4 gennaio 1984 n.1 e successive modifiche e integrazioni.

